

DATA 02/12/2022 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 6489
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 25/11/2022 REGISTRATO IL 02/12/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3006489

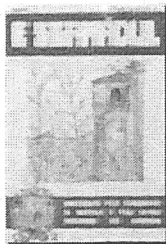
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: PGLLNE98L68G393F PAGLIAI ELENA
ID. TELEMATICO: TGU22L006489000AA

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92015920363

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

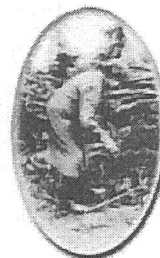
N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1



Associazione Culturale
E' Scamàdul

Via Panorama, 11
41029 SESTOLA (Mo)

info.escamadul@gmail.com



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 25/11/2022
ASSOCIAZIONE CULTURALE E' SCAMÀDUL**

Il giorno venerdì 25 novembre 2022 presso la sede dell'Associazione in Via Panorama 11, è convocata l'Assemblea ordinaria (ore 10:30 prima convocazione; ore 11 seconda convocazione) dei soci dell'Associazione culturale E' Scamàdul per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione modifiche statutarie obbligatorie richieste per concludere il procedimento di trasmigrazione al RUNTS, "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore".

➔ In *prima convocazione* l'assemblea non raggiunge il numero legale per deliberare.

➔ Alle 11.00 si dà inizio all'Assemblea ordinaria in *seconda convocazione*

Si dichiara validamente costituita l'assemblea:

- Il Presidente prende la parola ed introduce il punto all'ordine del giorno, spiegando che l'Associazione culturale E' Scamàdul, per procedere all'iscrizione definitiva al Registro Nazionale Unico del Terzo Settore, deve apporre una modifica allo Statuto entro il 20 dicembre 2022.
- In particolare, è richiesto l'inserimento all'art. 6 dello Statuto della seguente dicitura: *"Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo"*.
- La modifica statutaria obbligatoria per concludere l'iter di trasmigrazione dell'APS al RUNTS viene approvata all'unanimità dai presenti.

➔ Alle ore 11:30 l'Assemblea ordinaria dei soci è sciolta.

Il Presidente
Elena Pagliai

Elena Pagliai

STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO

ART.1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile, del d.lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore", di seguito CTS) è costituita, con sede in Sestola (MO), Via Panorama 11, un'associazione di promozione sociale operante nei settori culturale, ricreativo e sociale che assume la denominazione di **"ASSOCIAZIONE CULTURALE E' SCAMADUL APS"**.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e chiedere l'iscrizione in particolari albi.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

ART.2 – L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa senza alcuno scopo di lucro, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione d'impegno sociale ed opera per fini, culturali, ricreativi e sociali per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi di utilità generale. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 3.

ART. 3 – L'associazione svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS, con riferimento alle seguenti lettere:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'Associazione, in particolare, con spirito altruistico, si propone di:

1) Promuovere attività che abbiano natura culturale, ricreativa ed aggregativa, in particolare per la diffusione e conoscenza delle tradizioni, delle abitudini, della cultura, dell'arte, dei prodotti dell'artigianato locale.

2) Partecipare alla promozione, svolgimento e gestione di manifestazioni di natura sociale e di accrescimento culturale anche in collaborazione con altre associazioni.

3) Gestire, direttamente o a seguito di accordi con enti pubblici, i servizi di natura culturale, anche attraverso la gestione di musei, o locali simili.

4) Svolgere attività editoriale rivolta non solo alle opere a stampa, ma anche alla produzione e diffusione di opere fotografiche e cinematografiche, grafiche d'arte, ed incisioni magnetiche.

5) Promuovere e diffondere la cultura del rispetto e tutela dell'ambiente.

6) Svolgere qualsiasi altra attività connessa alle sopraelencate.

L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del CTS; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART.4 – L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

ART. 5 – L'Associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

SOCI

ART. 6 – Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione soggetti, persone o Enti del Terzo Settore che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà.

L'ammissione di un nuovo associato, ai sensi dell'art. 23 del CTS, è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci.

I soci hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali, ed hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell'Associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci e associati maggiorenni hanno diritto:

1. di elettorato attivo e passivo. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.
2. di prendere visione dei libri sociali, con possibilità di prenderne copia;

ART. 7 – I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento della tessera, di quote o contributi fissati dal Consiglio per la partecipazione a specifiche attività.
- b) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- c) I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato ai punti a) e/o b).

L'esclusione motivata è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona interessata, la quale può chiedere che la decisione sia ammessa dall'Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE – RENDICONTO

ART. 8 – Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e dai contributi di aderenti e terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote o contributi degli associati
- Eredità, donazioni e legati
- Contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- Proventi delle cessioni di beni e di servizi degli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- Erogazioni liberali degli associati
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi

ART.9 – L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Nel rendiconto viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del CTS. Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

ART. 10 – E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (ex art. 8 comma 2, e nei casi espressamente previsti dal comma 3 dello stesso articolo del CTS).

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA – CONSIGLIO DIRETTIVO – PRESIDENTE

ART.11 – L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Approvare il bilancio o rendiconto;
- Procedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
- Deliberare eventuali rimborsi spese;
- Approvare o modificare eventuali regolamenti interni;

- Discutere e decidere sul programma annuale di attività sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- Nominare eventualmente un organo di controllo col compito anche di giustizia interna.

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche statutarie;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, mediante ogni forma di informazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo, compreso la forma via fax, via internet, ecc. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione comunque diversa dalla data fissata per la prima.

Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. e quando vi sia necessità.

Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

ART. 12 – L'Assemblea in forma Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 13 – L'Assemblea in forma Straordinaria è richiesta tra l'altro per la modifica dello Statuto.

La deliberazione riguardante la variazione dello Statuto deve essere adottata con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto e con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci. Qualora fosse accertata l'oggettiva impossibilità di ottenere il quorum per due convocazioni assembleari consecutive, dalla terza convocazione, da convocare almeno dopo 15 giorni dalla precedente, è possibile dimezzare il quorum motivando il mancato raggiungimento.

L'Assemblea Straordinaria è necessaria anche per lo scioglimento dell'Associazione, nel qual caso occorre il quorum indicato all'art. 17 del presente statuto.

ART. 14 – L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

ART. 15 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri scelti tra gli associati. La nomina del Consiglio Direttivo avviene ogni quattro anni e i consiglieri sono sempre rieleggibili. Ogni socio può esprimere fino a un massimo di 7 (sette) preferenze durante l'elezione del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

Compiti del consiglio Direttivo sono:

- Nominare il Presidente ed eventualmente il Vice presidente e un segretario;
- Deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'Associazione;
- Promuovere l'attività sociale, culturale e ricreativa dell'associazione in conformità ai principi contemplati dall'Art. 2 e 3 del presente statuto;
- Riunirsi ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenze dell'Associazione;
- Redigere per tempo il bilancio, o rendiconto, in forma leggibile da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- Iscrivere l'Associazione in specifici albi e chiedere l'adesione ad altre Associazioni;

ART. 16 – Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale; potrà nominare avvocati per le questioni di carattere legale a spese dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere all'uopo delegato.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 17 – In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ai fini di utilità sociale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Regionale del Registro Unico Nazionale (RUNTS), e salvo diverse destinazioni imposte dalla legge ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifiche di ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale come previsto dall'art. 9 del CTS.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono i regolamenti interni e le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali sia Regionali e il Codice del Terzo Settore.

Il Presidente

Elena Pagliai

